COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO

AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2017

All'Assemblea dei soci della società COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Premessa

Lo scrivente Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 – bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Cosea Tariffa & Servizi Srl a Socio Unico, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, che presenta un Patrimonio netto di Euro 2.477.242 comprensivo di un utile d'esercizio di euro 7.445.

A mio giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Lo scrivente revisore unico è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco unico per il bilancio d'esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile della capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento e nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio

L'obiettivo dello scrivente revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole certezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia ho esercitato il giudizio professionale, ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi, ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società.
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa.

- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale.
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione
- Ho comunicato ai responsabili della società, nella figura del direttore amministrativo e dell'amministratore unico, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto concerne la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile, l'amministratore unico si è avvalso della facoltà di non redigerla e pertanto le informazioni richieste dall'art. 2428 punti 3) e 4) sono state inserite nella nota integrativa.

Per questo motivo non viene espressa nessun giudizio sulla coerenza sulla stessa e le altre informazioni finanziarie previste dalla normativa sul bilancio.

B) Relazione al bilancio ex art. 2429, comma 2, Codice Civile.

Vi informo che ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ho partecipato alle adunanze dell'organo amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento ed ottenuto dall'Amministratore Unico informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Le risultanze dell'attività svolta e gli accertamenti eseguiti, risultano dal libro previsto dall'articolo 2421 c.c. primo comma, n. 5. Non sono pervenute denunce ex art.2408 c.c e nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri.

Nel corso del 2014 la società, per dare attuazione al modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, ha provveduto alla nomina dell'Organismo di vigilanza, con cui lo scrivente sindaco è in contatto. Si rileva inoltre che con verbale del 21 marzo 2017 l'Amministratore Unico oltre ad approvare la bozza di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ha approvato l'adozione, da parte della struttura amministrativa della società, di un "cruscotto" di indicatori economici, patrimoniali e finanziari, in conformità alle indicazioni del Principio di revisione internazionale ISA Italia 570, finalizzati a fornire informazioni utili per prevenire eventuali stati di crisi aziendale. Anche per l'esercizio 2017, come riportato nel verbale dell'amministratore unico del 30 marzo 2018, di approvazione del progetto di approvazione del progetto di bilancio 2017, tali indicatori sono tutti

positivi e quindi non si evidenziano elementi che possano far sorgere dubbi significativi sull'esistenza del presupposto della continuità aziendale.

In considerazione di quanto sopra espresso, del contenuto del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, del giudizio espresso nella relazione al bilancio effettuata a seguito della revisione legale dei conti, rilascio parere favorevole al bilancio ed alla destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'Amministratore Unico.

Castel di Casio, 10 aprile 2018 Il Sindaco Unico Alessandro Bottaini FIRMATO